



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

Provincia di Catania

Ufficio Tributi-Attività Produttive

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
MERCATO SETTIMANALE, DELLE "FIERE-MERCATO" O
"SAGRE" E DEL COMMERCIO ITINERANTE**

*Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 106 del 14/11/1999*

TITOLO I° DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la gestione del mercato settimanale che sarà istituito nel territorio comunale, nelle due zone (Zona Canalicchio e Zona Centro-Immacolata-Piano) così come individuato nel successivo art. 2 ed il commercio in forma itinerante.

ART. 2 SUDDIVISIONE DELL'AREA MERCATALE

L'area del mercato, la cui ampiezza complessiva non dovrà superare la superficie di mq. 5000 circa, sarà suddivisa nei seguenti settori:

- a) Settore alimentare;
- b) Settore non alimentare;
- c) Area riservata ai produttori agricoli.

ART. 3 AREE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI

Il dieci per cento dei posteggi del mercato sarà riservato ai produttori agricoli che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del C.C. e di cui alla legge 9/2/63, n. 59.

ART. 4 DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi di ciascun settore merceologico sono numerati e delimitati da strisce. Gli spazi saranno intervallati tra di loro, ove necessario, da un passaggio di ml. 0,50 con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente.

L'area mercatale ospiterà n. 100 posteggi, di cui n. 70 aventi un'ampiezza di 6 mt. per 4 mt., per una superficie di mq. 24 cadauno, e n. 30 aventi un'ampiezza di 8 mt. per 4 mt., per una superficie di mq. 32 cadauno.

Ad ogni settore, così come individuato all'art. 2 del presente regolamento, verrà assegnato il seguente numero di posteggi:

- a) Settore alimentare: n. 30 posteggi di mq. 24 e n. 11 posteggi di mq. 32;
- b) Settore non alimentare: n. 33 posteggi di mq. 24 e n. 16 posteggi di mq. 32;
- c) Area riservata ai produttori agricoli: n. 7 posteggi di mq. 24 e n. 3 posteggi di mq. 32.

ART. 5 COMMISSIONE DI MERCATO

Presso il mercato sarà istituita una Commissione, eletta ogni due anni, composta da cinque membri, di cui quattro della lista degli esercenti il commercio su aree pubbliche ed uno della lista degli esercenti su aree private adiacenti alle zone mercatali interessate.

Le modalità di elezione sono stabilite dal Sindaco, il quale dispone altresì quanto necessario per il funzionamento della Commissione.

ART. 6 MODALITA' DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 3°, lett. b) della legge regionale 18/95 e conseguentemente non può essere ceduta ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

ART. 7 SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Stante la stretta connessione tra autorizzazione e posteggio, la concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che abbia acquistato od ottenuto in gestione l'azienda commerciale relativa e sia in possesso dell'autorizzazione commerciale.

Nei casi di subingresso la durata della concessione nei confronti del subentrante resta quella prevista per il dante causa.

ART. 8 ORARIO DI VENDITA

L'orario di vendita nel mercato è determinato come segue:

- dalle ore 06.00 alle ore 08.00, insediamento nei posteggi con operazioni di carico e scarico;
- dalle ore 08.00 alle ore 13.00, operazioni di vendita;
- dalle ore 13.00 alle ore 14.00, operazione di sgombero delle aree;

Dopo l'ora di inizio vendita non è più consentita l'occupazione del posteggio.

Entro un'ora dall'orario di chiusura l'area del mercato dovrà essere lasciata libera da ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto, come menzionato nel successivo art. 16.

ART. 9 ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Competente al rilascio della concessione del posteggio, nei casi previsti dalla legge, è l'Ufficio Commercio il quale è altresì competente a promuovere la sospensione e la revoca in conformità alle LL.RR. n. 18/95 e 2/96..

L'Ufficio Commercio ogniqualvolta rilascia un'autorizzazione all'esercizio del commercio nel mercato, ne dà comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune, precisando la superficie del posteggio, l'ubicazione e le caratteristiche, ai fini della riscossione delle relative tasse.

L'Ufficio Tributi dovrà curare la stipula dei relativi contratti di concessione dei posteggi che avranno durata decennale.

ART. 10
ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL MERCATO

La disciplina, l'organizzazione, la direzione in loco, nonché la sorveglianza del mercato è affidata all'Ufficio Polizia Municipale il quale deve tenere un apposito registro di tutti i posteggi rilasciati suddivisi per settore merceologico.

Lo stesso registro comprenderà anche una sezione relativa alla registrazione delle presenze dei soggetti che si presenteranno al mercato indipendentemente dal fatto che abbiano la titolarità oppure ottengano l'assegnazione provvisoria del posto.

ART. 11
PRESENZE ED ASSENZE SUL MERCATO

Dopo l'inizio delle operazioni di vendita, se l'operatore non occupa il suo posteggio entro le ore 8.00 questi viene considerato assente e, pertanto, il posteggio verrà assegnato temporaneamente fra gli operatori non concessionari secondo i criteri di cui al seguente art. 12.

ART. 12
CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ART.8, C.7, L.R.18/95-L.R. 2/96)

- 1) Nel caso in cui il titolare non si sia presentato sul posto assegnato prima dell'inizio delle operazioni di vendita il posto sarà assegnato, solo per quel giorno, tramite sorteggio tra i richiedenti aventi autorizzazione per il settore in cui si rende vacante il posto. Il sorteggio dovrà essere effettuato in presenza dei rappresentanti di categoria e del Segretario Comunale o suo delegato.
- 2) Qualora non vi fosse nessuno in possesso di autorizzazione per tale settore il posto verrà assegnato in considerazione alla compatibilità del settore.
- 3) Nel caso di assenza temporanea del titolare il posto sarà assegnato secondo la modalità di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 18/95 e L.R. 2/96.

ART. 13
CAMBIO POSTEGGIO

- 1) Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività un autoveicolo attrezzato come punto di vendita e la superficie concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliato o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato.
- 2) Qualora nel mercato esistano posteggi liberi da assegnare, la richiesta del Titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione della domanda, da effettuare con lettera raccomandata, non risulti essere stata presentata alcuna richiesta di inizio attività per lo stesso posteggio.

In caso di concomitanza tra domande di cambio di posteggio e domanda di nuova autorizzazione, prevale la domanda di nuova autorizzazione.

Non è consentito nessun cambio di posteggio derivante da accordi fra gli stessi assegnatari.

TITOLO II°
DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

ART. 14
ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE

L'esercente deve esibire a richiesta degli agenti della Forza Pubblica i seguenti documenti:

- 1) Autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- 2) Ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P..

ART. 15
USO DEL POSTEGGIO

Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante, può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

L'operatore commerciale può porre in vendita tutti i prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche autorizzate nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie o di altra natura.

ART. 16
PULIZIA DEL POSTEGGIO

E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere.

Questi devono essere depositati in appositi sacchi a perdere, forniti dall'Amministrazione, e riposti negli appositi contenitori collocati nelle adiacenze dell'area mercatale.

ART. 17
USO DEI VEICOLI

E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di tenere i propri veicoli entro lo spazio loro assegnato.

Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione all'interno del mercato di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi della Forza Pubblica, dei VV.FF. e le ambulanze. E' fatto divieto tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

ART. 18
CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato ed entro le linee di demarcazione. Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm. 50, e l'eventuale copertura del banco deve essere di almeno mt. 2,30 dal suolo.

Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e animali vivi da cortile, è consentita l'esposizione a terra della merce sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura capi di abbigliamento o altra merce che possa costituire pericolo o molestia ed ostacolare il normale transito al pubblico.

Tutti i venditori devono osservare l'allineamento sulla parte frontale; tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con l'automezzo.

ART. 19
AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato, è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico.

ART. 20
CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

La vendita di generi alimentari è sottoposta alla vigilanza e al controllo dell'autorità sanitaria da effettuarsi sia nei locali di deposito, sia sui mezzi usati per il trasporto. Gli esercenti di tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti devono essere muniti di libretto sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici, indossare un camice e un copricapo di colore chiaro, ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità sanitaria. E' fatto divieto agli acquirenti e alle persone non espressamente autorizzate e non munite di libretto sanitario di toccare i suddetti generi alimentari. Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolci ed agli alimenti confezionati.

A fianco degli operatori che commerciano prodotti alimentari non potranno essere collocati operatori che vendono prodotti incompatibili con il settore alimentare, quali animali vivi, concimi, fitofarmaci, fiori e piante.

ART. 21
LIMITAZIONI E DIVIETI PER MOTIVI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARI

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.
- 2) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata alla loro natura ed alle loro caratteristiche.
- 3) Qualora l'attività di cui al comma 2° sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
- 4) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica oppure se è garantito il funzionamento dell'impianto di conservazione del prodotto, oppure se esercitata con l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministro della Sanità.
- 5) E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche di carne fresca di qualsiasi specie, compresi i prodotti ittici, se il posteggio nel quale si svolge tale attività non è collegato alla rete idrica, fognaria ed elettrica. In alternativa a tale collegamento è consentita la commercializzazione di detti prodotti utilizzando un veicolo che deve avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
- 6) L'esercizio del commercio in forma itinerante di carni fresche di qualsiasi specie di animali, compresi i prodotti ittici, è vietato se non viene effettuato con veicoli e secondo le modalità stabiliti dal Ministero della Sanità.
- 7) Il commercio su aree pubbliche di animali vivi, è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di tutela della specie posta in vendita.
- 8) Ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. 112/91 è vietata la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) latte sfuso (tranne quello confezionato);

- b) il pane (comunque confezionato);
- c) le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse -da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- d) armi, esplosivi e preziosi.

ART. 22

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SU AREE PUBBLICHE

La somministrazione al pubblico di alimenti o bevande effettuata su aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico~sanitarie previste nella legge 30/04/62 n. 283 e relativo regolamento di esecuzione. Pertanto, per le installazioni mobili e per le relative attrezzature è necessaria ed indispensabile l'autorizzazione sanitaria, mentre i soggetti addetti alle vendite, e alla somministrazione devono essere munite di libretto sanitario aggiornato. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 23

PUBBLICITA' DEI PREZZI

I commercianti di generi alimentari e di prodotti di cui alla Tab. IX a norma dell'art. 59 del D.M. 4 Agosto 1988, n. 375, sono tenuti ad applicare, su detti generi esposti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi.

ART. 24

NORME DI COMPORTAMENTO

Gli esercenti attività commerciale su aree pubbliche devono:

- 1) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
- 2) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- 3) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
- 4) devono adempiere a tutte le disposizioni impartite di carattere igienico~sanitario e amministrativo;
- 5) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

ART. 25

ATTI DANNOSI NEL MERCATO

I venditori ambulanti devono avere cura di non danneggiare le piante, la pavimentazione del posto loro assegnato e, comunque, qualsiasi manufatto pubblico o privato adiacente il posteggio. E', altresì, vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche o comunque ingombrare lo spazio adiacente ad esse. Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

ART. 26

RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati ai terzi dai concessionari del posto di vendita, nonché dei furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

TITOLO III° DISCIPLINA DELLE "FIERE - MERCATO" O "SAGRE"

ART. 27 DEFINIZIONE

Per "Fiera - Mercato" o "Sagra" si intende la fiera - mercato o sagra che si svolge su aree pubbliche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

ART. 28 UTILIZZO DELLE AREE

Le aree possono essere utilizzate da chi è titolare di autorizzazione di cui alla L.R. n.18/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 29 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione del posteggio è uguale alla durata della fiera locale o sagra.

ART. 30 PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

- 1) Nell'assegnazione dei posteggi nelle aree destinate a fiere o sagre, hanno priorità gli itineranti titolari di autorizzazione di tipo c) e, fra questi, chi ha il più alto numero di presenze.
- 2) Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata attraverso l'iscrizione al Registro delle Imprese.

ART. 31 PRESENTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA

- 1) Le domande di partecipazione alla fiera o sagra, in competente bollo, devono essere indirizzate al Sindaco e spedite a mezzo servizio postale, con lettera raccomandata o presentata a mano, non prima di 90 giorni e non oltre 60 giorni dalla data di inizio della fiera o sagra.
- 2) Nell'istanza deve essere specificata la superficie, espressa in mq., dell'area che si richiede; inoltre, deve essere indicata l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche posseduta nonché tutti i titoli atti a giustificare eventuali priorità nella assegnazione.
- 3) La graduatoria degli ammessi e non ammessi è affissa all'albo pretorio del Comune almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della manifestazione.
- 4) Nella concessione dei posteggi non si possono fare discriminazioni o preferenze in relazione a residenza e nazionalità.

ART. 32
DIVIETO DI UTILIZZARE PIU' DI UN POSTEGGIO

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente in una stessa fiera - mercato o sagra.

L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti della sua attività nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

ART. 33
ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE

L'esercente deve esibire a richiesta degli agenti della forza pubblica i seguenti documenti:

- 1) Autorizzazione alla vendita in forma itinerante;
- 2) Concessione del posteggio;
- 3) Ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P.

ART. 34
PULIZIA DEL POSTEGGIO

E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di qualsiasi sorta e specie. Questi devono essere messi in appositi sacchi a perdere, forniti dall'Amministrazione, e depositati nei contenitori porta rifiuti (Vedi art.16).

ART. 35
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SU AREE PUBBLICHE

La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla L. 30.04.62, n.283 e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 26.03.80, n.327). Pertanto, per le installazioni mobili e per le relative attrezzature è necessaria ed indispensabile l'autorizzazione sanitaria mentre i soggetti addetti alle vendite ed alla somministrazione devono essere muniti di libretto sanitario aggiornato.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 36
ATTI DANNOSI NEL MERCATO

I venditori devono avere cura di non danneggiare le piante la pavimentazione del posto loro assegnato e, comunque, qualsiasi manufatto pubblico o privato adiacente il posteggio.

E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche o comunque ingombrare lo spazio adiacente ad esse. Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti (Vedi art. 25).

ART. 37

DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Si decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto:

- a) della normativa sull'esercizio dell'attività di cui alla L.R. n. 18/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dell'onere che incombe sull'assegnatario dell'area di lasciarla giornalmente pulita da rifiuti.

La decadenza scatta automaticamente nell'atto dell'accertamento di cui al punto b) del presente articolo.

TITOLO IV°

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 38

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

L'esercizio del commercio in forma itinerante, deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- a) di norma viene svolto su tutte le aree pubbliche;
- b) la vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco;
- c) la sosta non può avere una durata superiore a 60 (sessanta) minuti, dopodiché l'esercente dovrà spostarsi per almeno ml. 250 (duecentocinquanta);
- d) devono essere utilizzati autoveicoli appositamente attrezzati ed in regola con le norme igieniche e con il codice della strada;
- e) è fatto divieto effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale;
- f) l'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

ART. 39

LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

L'esercizio del commercio in forma itinerante non è consentito, nei giorni in cui si svolgerà il mercato settimanale, ad una distanza inferiore a ml. 200 (duecento) dai limiti del mercato.

In nessun caso la sosta deve essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma su aree laterali in modo da non intralciare il traffico agli altri autoveicoli ed in rispetto all'art. 20 commi 3 e 4 del Codice della Strada.

Il sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o su parte del territorio comunale la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità e traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario.

TITOLO V°
SOSPENSIONE - DECADENZA

ART. 40
SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Le concessioni del posteggio sono sospese al verificarsi di una delle seguenti condizioni e per le giornate a fianco indicate:

- a) Mancato pagamento della T.O.S.A.P.: giorni 4.
- b) Mancata osservanza delle norme relative all'Indicazione dei prezzi: giorni 1.
- c) Mancata osservanza delle norme igieniche: giorni 4.
- d) Vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione: giorni 2.
- e) Vendita di prodotti avariati: giorni 4.
- f) Turbamento dell'ordine pubblico nel mercato: giorni 4.
- 9) Mancato rispetto dell'obbligo di tenere sgombra e pulita l'area di posteggio al termine della giornata lavorativa: giorni 2.

La sospensione è disposta con provvedimento del Sindaco a seguito di rapporto informativo redatto dagli organi preposti alla vigilanza del mercato.

ART. 41
DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

L'esercente decade dalla concessione del posteggio al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) Ripetute violazioni, almeno cinque di cui al precedente art. 40, anche di carattere diverso fra loro, per i punti di cui alle lettere a), b), c), d) e g) e almeno due per i punti di cui alle lettere e) ed f) del presente Regolamento o di ordinanze del Sindaco emesse ai sensi di leggi e regolamenti in materia;
- b) Mancato utilizzo del posteggio per un periodo complessivamente superiore a tre mesi per ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.

I suddetti tre casi dovranno essere tempestivamente comunicati e documentati all'amministrazione comunale da parte dell'interessato nel più breve tempo possibile.

ART. 42
SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse. Il titolare a cui è stata revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1° ha diritto di ottenere un altro posteggio di uguali dimensioni. In attesa di ottenere il nuovo posto, l'operatore commerciale può continuare, in via provvisoria, l'attività su un'area pubblica idonea a soddisfare le sue necessità, preventivamente individuata, rispettando tutte le limitazioni e i divieti stabiliti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari e di pubblico interesse.

ART. 43
PROCEDURA PER LA DECADENZA DEL POSTEGGIO

In conformità a quanto stabilito dalla legge 07/08/90, n. 241 tutti i provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio devono essere preceduti dalla previa contestazione all'interessato dell'addebito ovvero dei motivi che inducono all'adozione del provvedimento previsto, assegnando un termine di gg. 15 per le deduzioni.

Dopo che è stata accertata e convalidata la violazione di cui all'art. 40 la decadenza della concessione del posteggio opera automaticamente e deve essere immediatamente comunicata all'interessato.

La decadenza della concessione del posto, comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 112/91.

ART. 44 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ai venditori che trasgrediscono alle norme sulla disciplina del commercio o che si rendano colpevoli di frodi o sofisticazioni previste da leggi o regolamenti vigenti, potrà essere applicata l'esclusione dal mercato e dalle zone di vendita per un tempo determinato o in via definitiva. L'allontanamento, a tempo determinato o definitivo, potrà essere applicato anche ai trasgressori del presente regolamento, secondo la gravità dell'infrazione commessa, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 32.

ART. 45 SANZIONI

Quando la legge non disponga altrimenti, le violazioni al presente regolamento seguono le procedure previste dall'art. 20 della L.R. n.18/95 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L. 24/11/81, n.689.

TITOLO VI° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 46 CARTELLINO

In attesa della stipula dell'atto di concessione di suolo pubblico, gli operatori commerciali saranno muniti di regolare permesso di occupazione specificante il numero del posto, la superficie e le tabelle merceologiche e la concessione del suolo pubblico.

ART. 47 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della L.R. n. 18/95 e legge 23/03/91, n. 112 e successive modifiche e tutte le altre disposizioni di legge in materia.

ART. 48 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione.